



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2026, proposto da Luigi Ciaraffa, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Felato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, viale delle Medaglie d'Oro, 199;

contro

il Ministero della Difesa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di Roberto Maria Caccia, ricorrente incidentale, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- 1) della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della Difesa, per il profilo "Funzionario con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A.1)" – nonché del relativo provvedimento di approvazione laddove esistente, sebbene allo stato non pubblica, laddove di interesse – pubblicata sul portale "inPA" in data 9.12.2025, nella parte in cui non ricomprende il ricorrente tra gli idonei vincitori;
- 2) dei verbali della Commissione esaminatrice con particolare riferimento a quello con cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 24,88;
- 3) del bando di concorso pubblico (per quanto di ragione) per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della Difesa, pubblicato sul portale inPA in data 29 dicembre 2023;
- 4) del provvedimento della Commissione RIPAM del 18.02.2025 con cui è stato riadottato "ora per allora" il bando di concorso sub 3);
- 5) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in particolare: dei singoli verbali inerenti alla validazione e all'approvazione della suddetta graduatoria e dei verbali di valutazione dei titoli dei concorsisti, nonché eventuali atti e/o contratti successivi alla graduatoria o databili nelle more del presente giudizio.

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Roberto Maria Caccia:

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

- a) della valutazione pari a 23,50/30 della prova scritta del ricorrente del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della Difesa - N. 152 unità con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A.1);
- b) del quesito n. 34 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);

c) della graduatoria del concorso sub a), da ultimo pubblicata, a seguito di rettifica, in data 3.04.2026, nella parte in cui colloca il ricorrente alla posizione 163 con 25 punti;

d) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente;

nonché per l'accertamento del diritto:

f) alla attribuzione di 1 punto dovuto per l'annullamento del quesito impugnato ed ulteriore rispetto ai 23,50 conseguiti alla prova scritta.

g) a seguito del riconoscimento dell'ulteriore punteggio dovuto, alla conseguente rettifica della posizione occupata in graduatoria ed all'inserimento tra i vincitori di concorso;

e per la condanna

h) dell'Amministrazione resistente alla rettifica del punteggio e della posizione occupata in graduatoria dal ricorrente, includendolo tra i vincitori di concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez Pa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Roberto Maria Caccia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente incidentale;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2026 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente incidentale ha impugnato la graduatoria del concorso in oggetto, nella quale risulta collocato come idoneo non vincitore con punteggio complessivo di 25,00, lamentando l'illegittimità della valutazione della prova scritta con riferimento al medesimo quesito giuridico censurato nel ricorso principale (in relazione al quale anche il ricorrente incidentale sostiene la correttezza della risposta opzionata);

Ritenuto che:

- in via preliminare, sotto il profilo del rito, il ricorso incidentale appare ammissibile, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso principale determinerebbe il superamento in graduatoria dell'odierno istante da parte del ricorrente principale;
- nel merito, sussiste il *fumus boni iuris* per le medesime ragioni esplicitate nell'ordinanza cautelare resa sul ricorso principale (cfr. ord. n. 1494/2026 cui si rinvia), in quanto la risposta prescelta dal ricorrente incidentale, al pari di quella indicata dal ricorrente principale, è da considerarsi corretta alla luce del chiaro dettato normativo dell'art. 260, comma 2, TFUE, ai sensi del quale: «(...) *La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità (...)*»;

Ritenuto, pertanto, che dalla fondatezza della domanda cautelare avanzata dal ricorrente incidentale discenda l'obbligo per le Amministrazioni resistenti, in esecuzione del presente provvedimento, di procedere all'eliminazione della penalità irrogata di 0,25 punti e all'assegnazione di 0,75 punti per la corretta risposta fornita dal ricorrente incidentale al quiz oggetto del contendere, con le conseguenti ulteriori determinazioni;

Ritenuto, altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso incidentale in epigrafe, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del

Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero della Difesa, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 2. - il nome del ricorrente principale, del ricorrente incidentale e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso incidentale;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 7. - il testo integrale del ricorso incidentale;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero della Difesa hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso incidentale e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso incidentale e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero della Difesa:
- 3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza

definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso incidentale, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso incidentale, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso incidentale e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso incidentale, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto infine che, in considerazione della peculiarità della controversia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- compensa le spese della presente fase cautelare;

- fissa per la discussione l'udienza pubblica del 20 ottobre 2026.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Primo Referendario

Valentino Battiloro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentino Battiloro

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO